



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Emilia Fagnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione di cui agli artt. 39, 84, 87 e 88 CCII, depositata in data 02/09/2024 – ed integrata in data 30/10/2024 – dalla A&I S.R.L. (C.F. 00770140556), con sede legale in Narni (TR), Via Gattamelata n. 47, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Anna Maria Bucci Morichi, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Franceschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Barbarasa n. 23, giusta procura in calce al ricorso ex art. 44 CCII depositato in data 04/07/2024

- proponente

udita la relazione del giudice delegato, designato in data 08/07/2024;

premesso che:

- in data 04/07/2024 la società istante ha presentato ricorso con riserva ex art. 44 CCII;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente e tempestivamente comunicato dalla Cancelleria al Registro delle imprese e al P.M. in sede;
- con decreto depositato in data 11/07/2024, ritualmente e tempestivamente comunicato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII alla società ricorrente, al P.M. in sede e al Registro delle imprese (oltre che al commissario giudiziale nominato), il Tribunale: 1) ha fissato il termine di sessanta giorni (con decorrenza dalla data di presentazione della domanda "prenotativa", e scadenza quindi in data 02/09/2024) per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2, CCII; 2) ha nominato commissario giudiziale il dott. Francesco Angeli; 3) ha dettato alla ricorrente gli obblighi informativi di rito (poi regolarmente assolti); 4) ha imposto alla stessa ricorrente il versamento, entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto (avvenuta il 12/07/2024), di una cauzione di € 20.000,00 (cauzione tempestivamente versata in data 19/07/2024 mediante bonifico accreditato il 22/07/2024 sul conto corrente intestato alla procedura concordataria);

- in data 02/09/2024 la società ricorrente ha depositato la proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione di cui agli artt. 39, 84, 87 e 88 CCII;
- in data 17/09/2024 è stato depositato il parere ex art. 47, co. 1, CCII da parte del commissario giudiziale, il quale ha rilevato una serie di carenze e criticità, ritenendo che la proposta di concordato non fosse conforme alle disposizioni di cui agli artt. 6, 39, 84, co. 6, e 87, co. 1, CCII;
- con decreto depositato in data 14/10/2024, il Tribunale ha concesso alla società proponente, ai sensi del secondo periodo dell'art. 47, co. 4, CCII, il termine di quindici giorni (a decorrere dalla comunicazione del medesimo decreto, avvenuta il 15/10/2024) per apportare integrazioni alla proposta e al piano e produrre nuovi documenti;
- in data 29/10/2024 la società proponente ha depositato la proposta di concordato con le integrazioni, le modifiche e i chiarimenti richiesti dal Tribunale con il suddetto decreto;
- in data 08/11/2024 il commissario giudiziale, preso atto delle suddette integrazioni e modifiche ed analizzati i chiarimenti forniti, ha formulato parere favorevole all'apertura del concordato preventivo;

osservato che, trattandosi di concordato in continuità aziendale indiretta, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 47, co. 1, lett. b), CCII, nella versione da ultimo modificata dal d.lgs. 136/2024 (applicabile al presente procedimento, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 56, co. 4, del medesimo decreto legislativo), in base alla quale *“a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi [...] la ritualità della proposta”*, fermo restando che *“la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inadatto alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*;

ritenuto che la verifica sulla ritualità della proposta concerne non solo la legittimazione del debitore alla presentazione della proposta di concordato, la completezza della documentazione ad essa allegata e la chiarezza delle informazioni fornite ai creditori concorsuali (v. sul tema Trib. Napoli 21 febbraio 2024, nonché, per quel che attiene specificamente alla coerenza, logicità ed esaustività della relazione di attestazione ex art. 87, co. 3, CCII, Trib. Monza 18 luglio 2024), ma anche aspetti quali la corretta formazione delle classi (come chiarito, per l'appunto, dal recente “correttivo”), il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e delle regole di distribuzione dell'attivo, il riconoscimento a ciascun creditore di un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile e la “legittimità sostanziale” della proposta, da intendersi come astratta percorribilità della stessa sul piano giuridico (v. la stessa Trib. Monza 18 luglio 2024, nonché Trib. Monza 11 aprile 2024, Trib. Bologna 5 dicembre 2023 e Trib. Siena 30 giugno 2023);

considerato che il Tribunale deve inoltre appurare già in questa fase che il piano non sia manifestamente inadatto alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, dovendo a tal fine verificare – senza entrare nel merito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (trattandosi di un aspetto rimesso alla valutazione dei creditori) e senza soffermarsi in questa fase sull'eventuale inammissibilità di un

futuro *cram down* fiscale (dovendo tale valutazione essere operata solo in sede di omologa ed all'esito della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali: v. App. Firenze 25 luglio 2024) – l'insussistenza di ragioni che rendano palese *ex ante* l'inesistenza di qualsiasi possibilità di successo della proposta concordataria sotto il duplice profilo in questione (v. da ultimo Trib. Torino 25 luglio 2024, secondo cui il controllo del Tribunale sul piano concordatario in continuità richiede di verificare se l'impresa sia effettivamente in grado di continuare ad operare e, anche solo potenzialmente, generare utili a prescindere dalle iniezioni finanziarie dell'acquirente, poiché solo in tal caso è possibile sostenere l'effettiva esistenza di una continuità aziendale; sul perimetro della verifica inerente alla non manifesta inidoneità del piano al raggiungimento degli obiettivi della soddisfazione dei creditori e della conservazione dei valori aziendali intesa anche come preservazione dei posti di lavoro nella misura possibile, v. ancora Trib. Monza 18 luglio 2024, Trib. Monza 11 aprile 2024, Trib. Bologna 5 dicembre 2023 e Trib. Siena 30 giugno 2023, nonché App. Bologna 23 febbraio 2024), avuto riguardo anche ad aspetti quali la solvibilità (*rectius*: la non manifesta insolvibilità) dell'affittuario o acquirente dell'azienda ovvero del soggetto che apporti risorse esterne (v. in tal senso Trib. Grosseto 9 maggio 2024) e la non manifesta irragionevolezza dei tempi esecuzione del piano e di soddisfazione dei creditori (v. Trib. Roma 14 giugno 2023);

ribadito che, quanto alla regolarità della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo:

- risulta rispettato il combinato disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti;
- non ricorre la causa di inammissibilità della domanda prevista dall'art. 33, co. 4, CCII, trattandosi di domanda proveniente da una società che, in base alla visura camerale in atti, risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese;
- sono state allegate – rispettivamente, alla domanda “prenotativa” e alla proposta di concordato – le decisioni adottate dall'amministratore unico della società ricorrente per l'accesso con riserva alla procedura di concordato e per la determinazione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano, entrambe risultanti da verbale redatto da notaio, in conformità a quanto prescritto dall'art. 120-*bis*, co. 1, CCII nella versione attualmente in vigore, e la domanda di accesso al concordato (al pari della proposta e della sua successiva integrazione) è stata sottoscritta dallo stesso amministratore unico nel rispetto della previsione di cui all'ultimo periodo del predetto comma;
- va confermato che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore ex art. 2 lett. m) CCII (che si presume fino a prova contraria, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 CCII, coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle imprese: v. sul tema Trib. S. Maria Capua Vetere 24 aprile 2024) sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (v. ancora la visura camerale in atti;

sulla necessità che il Tribunale verifichi d'ufficio la propria competenza territoriale anche e soprattutto dopo il deposito della proposta di concordato, v. Cass. 3239/2023 e Cass. 907/2017; *contra*, per la necessità di tale verifica ufficiosa già ai fini della concessione del termine di cui all'art. 44 CCII, si veda Trib. Larino 27 maggio 2024);

- va confermato anche lo scrutinio positivo sui presupposti soggettivi di ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (il cui oggetto sociale è principalmente l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica: v. la summenzionata visura camerale) in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato dall'art. 121 CCII (richiamato dall'art. 84, co. 1, CCII), non avendo il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dettati dall'art. 2 lett. d) CCII per l'impresa minore (v. i bilanci in atti; sul tema, v. Trib. Roma 17 luglio 2024);
- sussiste altresì il presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza (nelle accezioni di cui alle definizioni dettate dall'art. 2, lett. A e B, CCII) previsto dall'art. 84, co. 1, CCII, avuto riguardo, in particolare, al rapporto fortemente negativo tra ricavi e costi dell'attività e tra attivo ed entità complessiva dei debiti, nonché alla pendenza di procedure esecutive nei confronti della ricorrente;

osservato che, quanto alla ritualità della proposta di concordato:

- la documentazione il cui deposito è prescritto ai sensi dell'art. 39, co. 1 e 2, CCII appare (a seguito dell'integrazione, come evidenziato anche dal commissario giudiziale nel suo parere) regolare e completa (v. ancora Trib. Roma 17 luglio 2024, nonché Trib. Siena, 30 giugno 2023), dovendo darsi atto che la società proponente ha rimediato alle carenze evidenziate con il decreto interlocutorio del 14/10/2024: a) allegando tutte le scritture contabili e fiscali obbligatorie (v. il doc. 22 allegato alla proposta integrata); b) completando la produzione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IRAP e delle dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre esercizi o anni precedenti il deposito della domanda di concordato (v. il medesimo doc. 22); c) depositando una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile (v. il doc. 8) ed un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (v. il doc. 23); d) inserendo nella proposta l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della debitrice (v. il punto 2.4 a pag. 14); e) fornendo esaustivi chiarimenti in merito alle divergenze riscontrate dal Tribunale tra l'elenco dei creditori allegato alla domanda prenotativa con il doc. 11 e l'elenco contenuto a pag. 17-21 dell'originaria versione della proposta (v. pag. 24-25 della proposta integrata e i doc. 14 e 15 ad esso allegati, rispetto ai quali, peraltro, il commissario giudiziale dovrà verificare – senza che ciò osti, ad oggi, all'apertura del concordato – se le compensazioni ivi menzionate siano state effettuate nel rispetto della disposizione di cui all'art. 155 CCII, applicabile al concordato preventivo in quanto richiamato dall'art. 96 CCII, con individuazione, in caso contrario, delle relative conseguenze: v. sul tema, con riferimento alle analoghe norme

- contenute nella legge fallimentare, Cass. 6060/2022), aggiornando coerentemente l'elenco dei creditori (v. il doc. 24); f) depositando la relazione prescritta dall'art. 39, co. 2, CCII, riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2, CCII compiuti nel quinquennio anteriore (v. il doc. 25);
- la proposta di concordato appare conforme, per finalità e contenuti, alle disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 84 CCII (v. sempre Trib. Roma 17 luglio 2024), essendo volta a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, mediante una continuità aziendale indiretta (mediante la gestione dell'azienda in esercizio da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di affitto stipulato anteriormente in funzione della presentazione del ricorso, e poi mediante cessione della medesima azienda all'affittuaria o a terzi) finalizzata non solo a tutelare l'interesse dei creditori, soddisfatti in misura integrale dal ricavato prodotto dalla predetta continuità aziendale, ma anche a preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro (integralmente conservati nelle more in capo all'affittuaria e poi in capo alla futura cessionaria dell'azienda);
 - risulta rispettato il principio di universalità oggettiva, avendo la proponente messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio sociale (ivi inclusi i canoni di affitto di azienda successivi al deposito della domanda di concordato e anteriori all'ipotetica data di cessione dell'azienda stessa, rispetto ai quali la proponente – in risposta allo specifico chiarimento richiesto con il decreto interlocutorio del 14/10/2024 – ha precisato che gli stessi devono intendersi inclusi, unitamente a tutte le altre disponibilità liquide in giacenza al momento della cessione, nell'azienda oggetto della futura cessione; ed ivi incluso l'eventuale *surplus* derivante da un'ipotetica aggiudicazione dell'azienda ad un prezzo superiore a quello oggetto dell'offerta irrevocabile di acquisto già pervenuta, stante la previsione di cui a pag. 29 della proposta integrata, in base alla quale *“il maggior valore sarà ripartito proporzionalmente alle somme assegnate dal piano ai creditori che hanno subito una falcidia e quindi ripartito tra i creditori individuati nelle classi dalla 5 alla 14”*), ivi inclusi quelli il cui utilizzo è necessario per la continuità aziendale (v. Trib. Monza 18 luglio 2024) e che, come tali, fanno parte dell'azienda che verrà ceduta all'attuale affittuaria della stessa ovvero, nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 91, co. 3, CCII, al soggetto che si rivelerà aggiudicatario a seguito della procedura competitiva prevista dalla medesima disposizione;
 - risulta parimenti rispettato il principio di universalità soggettiva, essendo la proposta rivolta a tutti i creditori, con la previsione per ciascuno di essi, ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'art. 84 CCII, di un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (v. ancora Trib. Monza 18 luglio 2024, nonché Trib. Monza 11 aprile 2024);
 - essendo prevista la falcidia anche di creditori muniti di privilegi generali, la proponente ha allegato – in ottemperanza all'invito rivoltole con il summenzionato decreto interlocutorio – la relazione di attestazione prescritta dall'art. 84, co. 5, CCII (v. il doc. 5, versato in atti dal commissario giudiziale a “sanatoria” del refuso in cui è incorsa la proponente in occasione

dell'allegazione dei documenti all'integrazione della proposta), predisposta da un professionista diverso da quello che ha redatto la relazione di attestazione ex art. 87, co. 3, CCII (v. Cass. 5825/2018, sulla necessità che il professionista attestatore non si limiti a recepire acriticamente le risultanze delle perizie di stima, ma deve illustrare i criteri di valutazione seguiti nel condividere i valori riportati nelle suddette perizie), che risulta redatta in maniera adeguata e completa, e dalla quale emerge che a ciascun creditore privilegiato falcidiato viene proposta una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (anche unitaria, ossia mediante cessione dell'azienda in esercizio comprensiva dei crediti relativi alla stessa ai sensi dell'art. 214, co. 5, CCII, cessione che, nel caso di specie, appare senz'altro realizzabile – stante l'affitto in essere – anche nella liquidazione giudiziale in applicazione del criterio preferenziale di cui all'art. 214 CCII: v. sul tema Trib. Roma 10 luglio 2024, Trib. Milano 5 febbraio 2024, e Trib. Spoleto 29 dicembre 2023) dei beni o diritti (ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore, avuto riguardo al potenziale ricavato di un'azione di responsabilità: v. *ex multis* Trib. Roma, 24 ottobre 2023) sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali imputabili al medesimo creditore (v. sul tema Trib. Roma 10 luglio 2024, Trib. Milano 5 febbraio 2024, e Trib. Spoleto 29 dicembre 2023);

- risultano rispettate le regole di distribuzione dettate dall'art. 84, co. 6 e 7, CCII e dall'art. 88, co. 1, CCII (v. Trib. Monza 18 luglio 2024, Trib. Monza 11 aprile 2024, Trib. Bologna 5 dicembre 2023 e Trib. Siena, 30 giugno 2023), in quanto: a) il (modesto) valore di liquidazione (pari all'offerta irrevocabile formulata dal terzo per l'acquisto dell'azienda: v. Trib. Spoleto 4 luglio 2024) è distribuito nel rispetto della *absolute priority rule*, in base ad una corretta individuazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione (avendo tra l'altro la debitrice adeguato la proposta al rilievo svolto sul punto dal Tribunale con il summenzionato decreto interlocutorio, limitando al 75% del relativo importo, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c., CCII, il riconoscimento della prededuzione ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda); b) la restante parte dell'attivo concordatario consiste in risorse esterne, liberamente distribuibili ai sensi dell'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 84 CCII come modificato dal d.lgs. 136/2024; c) i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c. sono soddisfatti integralmente, e quindi con distribuzione prioritaria anche del valore eccedente il valore di liquidazione; d) ai crediti tributari e contributivi degradati è assicurato un trattamento non deteriore rispetto a quello riservato ai creditori chirografari inclusi nelle altre classi (v. sul punto Trib. Treviso 10 gennaio 2024);
- la formazione delle classi, oltre ad essere (a seguito delle integrazioni del piano sul punto) adeguatamente spiegata per quel che concerne i relativi criteri di formazione ai sensi della lettera m) del primo comma dell'art. 87 CCII (v. *ex multis* Trib. Napoli 21 febbraio 2024 e Trib. Treviso 10 gennaio 2024, in cui si evidenzia che la chiara indicazione dei criteri

- utilizzati è funzionale, tra l'altro, a verificare che la formazione delle classi non sia stata effettuata in modo abusivo), appare conforme ai principi e alle regole di cui all'art. 2, lett. r, e all'art. 85 CCII, atteso che: a) è stato chiarito che le classi 1, 2, 3 e 4 sono relative a creditori che (in quanto prededucibili o privilegiati non interessati alla ristrutturazione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 109, co. 5, CCII: v. Trib. Milano 5 febbraio 2024) non hanno diritto di voto, dovendo quindi intendersi il relativo classamento effettuato a fini meramente descrittivi (v. Trib. Milano 29 settembre 2011); b) risultano ora inseriti in una classe separata, in conformità a quanto stabilito dell'art. 85, co. 2, CCII, i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali chirografari dei quali non è previsto l'integrale pagamento; c) risultano ora parimenti inserite in una classe separata, nel rispetto del dettato dell'art. 85, co. 3, CCII, le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta; d) ciascuna delle classi formate è costituita da un insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei (sia pure non eventualmente identici: v. Trib. Nola, 6 febbraio 2023) tra loro, e, al contempo, posizione giuridica (anche solo sotto il profilo della natura originaria o "degradata" del rango chirografario: v. Trib. Bari, 9 gennaio 2024) o interessi economici distinti dai creditori inclusi nelle altre classi, non potendo quindi ravvisarsi alcun utilizzo abusivo del classamento (v. Trib. Verona 10 luglio 2023);
- il piano appare coerente e completo, avuto riguardo a tutti i contenuti indicati dall'art. 87, co. 1, CCII (v. *ex multis* Trib. Monza 18 luglio 2024), dovendo in proposito evidenziarsi che: 1) appare ora sufficientemente chiara l'indicazione del valore di liquidazione di cui alla lettera c) del predetto comma, avendo la proponente fornito esaustivi chiarimenti in ordine all'enunciazione di tutti i crediti vantati (non solo verso terzi, tra i quali si è chiarito non esservi la Reset S.r.l., che ha estinto il proprio debito all'esito del relativo contenzioso; ma anche nei confronti dei soci) e alle ragioni della loro svalutazione, nonché al valore (inesistente) della partecipazione sociale nella fallita Finance S.c.p.a. in liquidazione; 2) il piano contiene ora, ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. e), CCII, anche una descrizione analitica dei tempi di adempimento della proposta (ossia del tempo in cui i creditori saranno soddisfatti: v. pag. 29 della proposta integrata, in cui si legge che "*entro 7 giorni dall'omologa verranno richiesti gli iban a tutti i creditori concordatari e verranno effettuati progressivamente i pagamenti entro 5 giorni dal ricevimento dei suddetti iban*"), tempi che, tra l'altro, appaiono rispettosi del dettato dell'art. 86 CCII, e che riducono notevolmente la rilevanza della problematica inerente agli interessi sui crediti privilegiati, per i quali, tra l'altro, è stato istituito un fondo di € 2.525,16 (stranamente riferito ai soli interessi sui crediti per t.f.r.) con garanzia prestata dalla M2F S.r.l. per l'eventuale maggior debenza (v. il doc. 16 allegato alla proposta integrata); 3) risulta ora allegato, ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. e, CCII (che non distingue, a differenza della lettera f, tra continuità diretta e indiretta), il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per

assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria (dovendo a tal riguardo precisarsi che non sussiste la situazione indicata nella lettera f del medesimo comma, in quanto si tratta di concordato in continuità indiretta in cui le risorse per i creditori non sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda); 4) il piano contiene ora anche l'indicazione delle ragioni della non necessità dell'appostazione di fondi rischi (tenuto conto anche dei chiarimenti forniti in merito all'insussistenza di giudizi pendenti e di eventuali crediti contestati: v. sul tema Trib. Ferrara 28 maggio 2024) ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. p-bis), CCII;

- nella domanda la debitrice ha indicato, ai sensi dell'art. 87, co. 2, CCII, le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale (v. il par. 17 della proposta integrata);
- la relazione di attestazione ex art. 87, co. 3, CCII appare chiara, completa, coerente e basata su valutazioni logiche e corrette sotto il profilo metodologico (v. ancora Trib. Monza 18 luglio 2024 e Trib. Siena 30 giugno 2023, nonché, per quel che attiene alla necessaria trasparenza delle informazioni fornite ceto creditorio, Trib. Napoli 21 febbraio 2024), tenuto conto anche delle integrazioni effettuate – a seguito dei rilievi svolti dal Tribunale con il summenzionato decreto interlocutorio – con specifico riferimento: a) alla non manifesta incongruità del canone di affitto di azienda pattuito nel contratto stipulato in data 06/03/2024 con la M2F S.r.l., in relazione al valore locativo dell'azienda stessa (v. pag. 16-17 della relazione), con conseguente verifica positiva circa il fatto che tale affitto non costituisca atto di frode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 CCII (v. Trib. Rimini 30 novembre 2023, sia pure in tema di concordato minore); b) alla veridicità dei dati aziendali anche sotto il profilo dell'entità dei crediti vantati verso i soci e verso terzi, rispetto alla quale è stata più compiutamente illustrata e documentata l'espletata attività di circolarizzazione con i relativi esiti; c) alla fattibilità del piano anche in relazione alla solvibilità dell'affittuaria (e promissaria acquirente) dell'azienda nonché datrice di finanza esterna M2F S.r.l., oltre che della (nuova) garante Prima S.r.l. (v. pag. 22 ss. della relazione e i doc. 3-6 ad essa allegati); d) all'attestazione che il piano è atto a superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (v. pag. 32-33 della relazione);
- alla proposta è stata allegata la proposta di transazione fiscale e contributiva ex art. 88 CCII, ora corredata da idonea attestazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

considerato che, quanto alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali:

- l'analisi ora svolta nel piano e nella relazione ex art. 87, co. 3, CCII in merito alla solvibilità dell'affittuaria, unitamente alla prestazione della garanzia da parte della Prima S.r.l. e all'assenza di profili di c.d. infattibilità giuridica (v. Trib. Roma 17 luglio 2024), consente senz'altro di affermare che il piano non è manifestamente inidoneo: a) alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore anche con riguardo alle relative tempistiche (v. Cass.,

SS.UU., 1521/2023); b) al superamento dell'insolvenza della debitrice (v. Trib. Bologna 5 dicembre 2023); c) alla conservazione dei valori aziendali, mediante una continuità indiretta effettiva in quanto idonea, anche solo potenzialmente, a generare utili a prescindere dalle iniezioni finanziarie dell'acquirente (v. Trib. Torino 25 luglio 2024); d) alla preservazione dei posti di lavoro nella misura possibile, ai sensi dell'art. 84, co. 2, CCII (v. pag. 16 della proposta integrata);

ritenuto che, in definitiva, sussistono tutti i presupposti per l'apertura del concordato preventivo; considerato che, in relazione al numero (non particolarmente elevato) dei creditori, all'entità (piuttosto elevata) del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura (necessità che, nel caso di specie, quanto alla tempestività, è attenuata dal fatto che l'azienda in esercizio è già regolarmente gestita dall'affittuaria in base ad un contratto di lunga durata, oltre che dall'assenza di misure protettive, e, quanto all'efficacia, è connessa alla necessità dell'espletamento delle pubblicità per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda e dell'eventuale conseguente procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 CCII), la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori può essere stabilita, rispettivamente, nel 10/04/2025 e nel 30/04/2025 (per una durata di venti giorni, in analogia a quanto precedentemente previsto dall'art. 178, co. 4, l.f.);

osservato che, quanto alla somma – ulteriore a quella già versata ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. d, CCII – che la proponente dovrà depositare ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett. d, CCII, non vi sono ragioni per discostarsi dal 50% (arrotondato per difetto) delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura (che possono forfettariamente quantificarsi – al lordo di tutti gli accessori di legge spettanti al commissario giudiziale e all'eventuale stimatore, oltre che delle spese connesse alla gestione informatica della procedura e della relativa casella p.e.c. e alla pubblicità di cui all'art. 91 CCII – nell'importo di € 86.000,00);

visti gli artt. 47 e 84 ss. CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo instaurata dalla debitrice A&I S.R.L. (C.F. 00770140556), con sede legale in Narni (TR), Via Gattamelata n. 47;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Alessandro Nastri;

CONFERMA

quale Commissario Giudiziale il dott. Francesco Angeli;

STABILISCE

che i creditori potranno esprimere il proprio voto, a partire dal 30/04/2025 e fino al 20/05/2025, mediante comunicazione dello stesso a mezzo p.e.c. inviata al commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 107, co. 1 e 8, CCII;

FISSA

il termine di dieci giorni, a decorrere dalla ricezione della comunicazione del presente decreto, per la comunicazione del presente decreto ai creditori da parte del commissario giudiziale;

DISPONE

che la società proponente consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della comunicazione del presente decreto, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, co. 3, 103 e 104, co.1, CCII;

FISSA

il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dalla ricezione della comunicazione del presente decreto, per il deposito da parte della società proponente della somma (ulteriore a quella già versata ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. d, CCII) di € 40.000,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura, con espresso avvertimento che, in caso di mancato o intempestivo deposito, il commissario giudiziale riferirà immediatamente al Tribunale ai sensi e per le finalità di cui all'art. 106 CCII;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, che la società proponente dovrà adempiere con periodicità mensile a far data dal ricevimento della comunicazione del presente decreto:

- 1) deposito nel fascicolo telematico (e contestuale invio al Commissario Giudiziale) di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa (che entro il giorno successivo dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese su richiesta del Cancelliere), nonché di relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento (compresi i pagamenti), sottoscritte dal debitore e dal consulente contabile;

INVITA

il Commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità (mensile) in merito al contenuto delle predette relazioni (e della documentazione ad esse allegata) entro dieci giorni dal relativo deposito, ovvero a segnalare immediatamente al Tribunale l'eventuale violazione, anche sotto il profilo della scadenza, dei suddetti obblighi informativi;

DISPONE

che:

- a) al fine di acquisire offerte concorrenti, ai sensi dell'art. 91, co. 1, CCII, dell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda in atti sia data idonea pubblicità a cura del Commissario Giudiziale, mediante pubblicazione – almeno trenta giorni prima della scadenza del termine – sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c., su almeno due siti internet specializzati e su un quotidiano di informazione locali avente rilevante diffusione nella zona interessata (il “Corriere dell’Umbria”, “Il Messaggero – ed. Umbria”, “Repubblica – ed. Roma”, etc.), di un avviso contenente un invito a manifestare, entro il 09/02/2025 (previo rilascio da parte del commissario giudiziale, a tutti i creditori o terzi che ne facciano richiesta e che assumano gli opportuni obblighi di riservatezza, di tutte le informazioni utili a tale scopo), interesse all'operazione di cessione dell'azienda ad un prezzo minimo almeno pari a quello offerto dall'attuale affittuaria;

b) nel caso in cui pervengano offerte o manifestazioni di interesse entro il predetto termine, il commissario giudiziale riferisca nel più breve tempo possibile al Tribunale allegando una bozza di decreto per l'apertura della procedura competitiva ai sensi dell'art. 91, co. 3, CCII;

DISPONE

che, se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il presente decreto sia trascritto nei relativi pubblici registri a cura del commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 93 CCII;

MANDA

alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Commissario giudiziale e al P.M. in sede, nonché per la trasmissione dello stesso al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 47, co. 3, CCII;
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 09/12/2024

Il giudice relatore
(*dott. Alessandro Nastri*)

Il Presidente
(*dott.ssa Emilia Fagnoli*)